

Spett.le Ministero della Cultura  
Soprintendenza speciale per il Piano  
Nazionale di Ripresa e Resilienza  
[ss-pnrr@mailcert.cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@mailcert.cultura.gov.it)

Spett.le Ministero dell' Ambiente e  
della Sicurezza Energetica Direzione  
Generale valutazioni ambientali  
Divisione V- Procedura di  
Valutazione VIA e VAS  
[VA@pec.mite.gov.it](mailto:VA@pec.mite.gov.it)

Spett.le Ministero dell'Ambiente e  
della Sicurezza Energetica  
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC  
[compniec@pec.mite.gov.it](mailto:compniec@pec.mite.gov.it)

Oggetto [ID: 7728]: Parere MIC del 9/03/2023, Protocollo MIC: MIC\_SS-PNRR|09/03  
/2023|0003438-P| - Proponente: Agri New Tech Italia S.R.L.. – Trasmissione Osservazioni

È necessario fare una doverosa premessa riguardante la corposa richiesta di integrazioni ricevuta dal MIC il 7/09/2022, con prot. n. MIC\_SS-PNRR\_Prot\_3125-P\_07092022, e puntualmente riscontrata dal proponente con analisi e documenti di elevato valore tecnico-scientifico.

È parere della scrivente che la richiesta avanzata dal MIC sia stata meramente pretestuosa e non finalizzata ad approfondire gli aspetti paesaggistici ed archeologici del progetto, quanto a procrastinare, dilazionare ed opporsi, per l'ennesima volta, all'iter procedurale con aggravio di oneri a carico del proponente.

Dai contenuti del parere finale espresso, sembra poi che lo stesso fosse stato già elaborato dopo la prima istruttoria documentale, come si dimostrerà nel seguito.

Sarebbe stato inoltre auspicabile che l'ente riscontrasse puntualmente le analisi presentate dalla scrivente, cosa invece completamente ignorata, a nostro giudizio per la mancanza di giuste argomentazioni.

Si riportano di seguito i riscontri alle principali osservazioni contenute nel parere del MIC.

1. Pag. 11-12 “CONSIDERATO che il progetto è sottoposto alle fasce di rispetto previste dalla L.R. 54/2015 [...]si rileva un’interferenza diretta con il Parco Archeologico delle Chiese Rupestri [...]

*CONSIDERATO che il progetto ricade all’interno del territorio di Matera interamente interessato da un “vincolo paesaggistico in itinere” [...]*

Per esigenze di sintesi non si riportano le considerazioni già espresse nella documentazione a corredo e che evidentemente non sono state prese in esame dal MIC e non riscontrate.

Se ne riassumono, di seguito, i punti salienti.

I documenti: *A3.4.02\_RelazionePaesaggistica.pdf, A16.4.02.b\_SimulazioniImpattoVisivo, A16.4.02.c\_AnalisiIntervisibilità,A16.4.02.g\_ImpattiCumulativi,A16.4.02.a\_RilievoFotografico e analisi su base GIS* dimostrano senza ombra di dubbio l’assenza di interferenza visiva tra i due punti. Né il sito, né la sottostazione infatti possono interferire visivamente né con il parco né, tantomeno, con la stessa città di Matera.

A conferma di quanto detto si invita a rileggere alcuni precedenti pareri favorevoli riportati nei documenti citati. In uno di questi è la stessa Soprintendenza a richiedere lo spostamento della Stazione Utente in prossimità della Stazione Terna, proprio per mitigare l’impatto paesaggistico, trattandosi di area nelle vicinanze di insediamento produttivo e già compromessa paesaggisticamente.

Riguardo il vincolo in itinere sull’intero territorio materano giova citare la recente del TAR Puglia secondo cui “non sono ammissibili aprioristiche interdizioni estese ad intere porzioni di territorio, dovendosi comunque operare, anche nelle ipotesi in cui si tratti di aree di particolare pregio ambientale e/o paesaggistico, un bilanciamento in concreto dei diversi interessi contrapposti (da un lato i valori, come detto, di carattere ambientale/paesaggistico, dall’altra quelli alla produzione di energia nonché alla salubrità ambientale)” (TAR Puglia, Lecce, I<sup>a</sup> Sezione, 14.112.2011, n. 2156).

La valutazione deve tenere in considerazione che il progetto non è locato all’interno della perimetrazione del sito Unesco ma ai margini dell’area buffer, vicino ad area industriale e a una stazione deputata all’immissione di energia da fonte rinnovabile di cui, inoltre, è stato autorizzato l’ampliamento.

**Si ritiene, dunque, l’affermazione del MIC basata su una carente analisi della documentazione presentata e in difformità con quanto precedentemente affermato in altri procedimenti.**

2. Pag. 13 *“VALUTATO, nello specifico, che in riferimento al Layout di impianto, si evidenzia come l’area è densamente occupata dai pannelli e dalle strutture tecnologiche di produzione di energia e quindi si rileva l’incidenza della parte impiantistica rispetto a quella agraria...[.....]”*

Si rappresenta, come già esplicitato nei documenti SIA (cap. 5), che il progetto **rispetta pienamente quanto previsto dalle Linee Guida Ministeriali** sugli impianti Agrivoltaici, in termini di rapporti tra la componente energetica e agricola.

Inoltre, la fascia ricadente nell’area di rispetto del tratturo è esclusivamente agricola, non presentando nessun manufatto della parte agrovoltaica.

**Si ritiene, dunque, l’affermazione del MIC priva di fondamento oggettivo.**

3. Pag. 13 *“EVIDENZIATO, infatti, che per quanto riguarda gli aspetti percettivi, l’impianto fotovoltaico produrrebbe interferenze nei confronti degli elementi sensibili costituiti dai beni tutelati...[.....]”*

Il MIC, riferendosi all’intervento in oggetto, utilizza in maniera inappropriata il termine di impianto fotovoltaico assimilando un impianto AGROVOLTAICO a tale fattispecie ignorando definizioni, assunzioni, progettualità, impatto ambientale, economico e sociale dettati dalla normativa nazionale.

Questo ignorando l’impegno che il proponente ha profuso per realizzare una soluzione, che nel rispetto di quanto la normativa nazionale, rappresenta un’innovazione di carattere scientifico, sviluppata in contesto universitario.

Nel merito del punto, si rappresenta nuovamente in questa sede, come già dimostrato nella corposa documentazione a corredo, che il progetto non interferisce visivamente con alcuno dei beni tutelati presenti, né nelle vicinanze, né a distanza. L’unico elemento visibile è esclusivamente la parte arborea. Questo è stato altresì, confermato, dalla Soprintendenza locale in pareri espressi in precedenza.

**Si ritiene, dunque, l’affermazione del MIC priva di fondamento oggettivo.**

4. Pag. 13 *“VALUTATO, nello specifico che, l’impianto di progetto si innesta lungo una strada classificata dal PPTR della Puglia quale “Strada a Valenza Paesaggistica” [.....], si produce un impatto considerevole, apportando uno stravolgimento della percezione delle connotazioni agropastorali del contesto di riferimento [...]”*

Si consideri che il contesto di riferimento del progetto è quello rappresentato dalle immagini di seguito riportate, a corredo della documentazione.





È evidente che l'area, seppur zonizzata come agricola, risulti gravemente compromessa nei suoi caratteri agropastorali e paesaggistici. Stesso dicasi per la viabilità individuata come Strada a Valenza Paesaggistica, interessata dalla forte presenza di infrastrutture di rete.

Questo a dimostrazione:

- a. di come la valutazione dell'impatto sul paesaggio non possa essere effettuata su base esclusivamente cartacea, in quanto spesso la realtà dei luoghi racconta altro;

- b. la documentazione del proponente non è stata presa in considerazione dall'ente istruttore.

Considerando, inoltre:

- a. che il progetto *Arbor* prevede l'aumento della componente arborea in zona;
- b. le fotosimulazioni dimostrano che la stessa può costituire elemento mitigatore rispetto ai componenti dissonanti nel paesaggio, già presenti;
- c. la società Agri New Tech ha espresso disponibilità a valutare, assieme al MIC, ulteriori interventi progettuali atti a migliorare, non l'impatto del progetto *Arbor*, ma il contesto paesaggistico attuale, che risulta già compromesso.

Non può essere presa in considerazione l'ipotesi che **l'intervento**, magari con ulteriori ottimizzazioni suggerite dal MIC, **potrebbe costituire elemento miglioratore e valorizzatore del paesaggio**, rafforzando la componente agricola oggi soccombente rispetto a quella industriale?

**Si ritiene, dunque, l'affermazione del MIC pretestuosa e basata su preconcetti.**

- 5. *Pag.14 RITENUTO, inoltre, che l'impianto arboreo del nocciolo che non si riconosce conferente con il paesaggio agrario storico del territorio, a vocazione agropastorale, in cui si intervallano contesti murgiani a pascolo, seminativo e limitati frutteti della tradizione locale;*

Di fatto nel parere del MIC dimentica o forse ignora gli obiettivi programmatici della Regione Basilicata e soprattutto sembra non bene analizzata la documentazione a corredo del progetto, in particolare i due documenti più importanti: la relazione Peda Agronomica e il SIA.

Giova a tal proposito riportare quanto scritto e presentato nella documentazione agli atti, dal Prof. Salvatore Camposeo docente di arboricoltura della facoltà di Agraria dell'Università di Bari, nella relazione pedo agronomica:

“In Italia la coltivazione del nocciolo europeo (*Corylus avellana* L.) è ormai più che bimillennaria; almeno dal V secolo a.C. infatti essa è documentata nella vicina Campania. L'azienda Ferrero S.P.A., in collaborazione con ISMEA ha lanciato il Progetto Nocciola che pianifica l'intera filiera, con l'obiettivo di impiantare 20 mila ettari nei prossimi 5 anni. La Regione Basilicata, nell'Accordo Quadro di Programma (2015) ha riconosciuto “l'opportunità derivante dallo sviluppo della coltura del nocciolo per la crescita del proprio settore agricolo” ed “ha manifestato il proprio interesse ed impegno a definire modalità e

strumenti per SOSTENERE INIZIATIVE E PROGETTI DI SVILUPPO DELLA COLTURA DEL NOCCOLO ALL'INTERNO DELLA REGIONE". E come riportato nel SIA : "A tal proposito va menzionato l'accordo di programma tra la regione Basilicata e la Ferrero SpA per lo sviluppo della corilicoltura regionale che ha portato alla creazione di una carta vocazionale su base regionale e che, per il lotto di intervento, riporta un ottimo indice attitudinale alla coltivazione

Stralcio carta regionale Attitudine alla Coltivazione del Nocciolo\_ Fonte Regione Basilicata.



- S2 35% S3 65% - Da adatti a marginalmente adatti
- S2 40% S3 60% - Da adatti a marginalmente adatti
- S2 50% S3 50% - Da adatti a marginalmente adatti
- S2 60% S3 40% - Da adatti a marginalmente adatti
- S2 63% S3 37% - Da adatti a marginalmente adatti
- S2 64% S3 36% - Da adatti a marginalmente adatti
- S2 100% - Adatti

## La Basilicata può cogliere un'opportunità

### ■ vocazionalità del territorio lucano

Il nocciolo rappresenta un'opportunità di investimento importante per il territorio lucano, mettendo in piedi filiere organizzate, tracciabili e sostenibili, perché l'industria dolciaria genera una forte richiesta di nocciole e la domanda mondiale è in continua crescita. Nei prossimi 10 anni, infatti, si prevede il raddoppio del fabbisogno industriale e, al pari, cresce anche la domanda di nocciole di qualità.

La Basilicata può cogliere questa opportunità perché esistono le condizioni climatiche e ambientali adatte alla coltivazione del nocciolo ed in molte aree interne, inoltre, i terreni sono inutilizzati, parzialmente utilizzati e spesso con colture poco redditizie.

Il nocciolo può diventare un'opportunità, in considerazione della buona redditività di lungo pe-


riodo rispetto ad altre colture (es. seminativi).

La Rete di Impresa Basilicata in Guscio mette a disposizione di tutti, la possibilità di effettuare gratuitamente un'analisi preliminare dell'areale dei terreni potenzialmente adattati alla coltivazione CORILICOLA.

È il primo passo da effettuare nel caso si abbia l'intenzione di destinare dei terreni alla produzione di nocciole. Basta compilare il form all'indirizzo <http://www.basilicatainguscio.it/index.php/analisi-attitudinale.html> e in poco tempo sarà possibile sapere in quale areale ricadono i terreni e se gli stessi possono essere oggetto di ulteriori indagini. Una grande opportunità per chi vuole avvicinarsi alla coltivazione delle nocciole.

Attualmente la mappa è disponibile per la sola regione Basilicata.

#### PROGETTO DI STUDIO PER LA VALUTAZIONE ATTITUDINALE DEI SUOLI ALLA COLTIVAZIONE DEL NOCCIOLINO IN BASILICATA



Fonte: <http://www.basilicatainguscio.it/index.php/analisi-attitudinale.html>

Stralcio documento Rete di Impresa Basilicata in Guscio

La Basilicata può cogliere questa opportunità perché esistono le condizioni climatiche e ambientali adatte alla coltivazione del nocciolo ed in molte aree interne, inoltre, i terreni sono inutilizzati, parzialmente utilizzati e spesso con colture poco redditizie. Il nocciolo può diventare un'opportunità, in considerazione della buona redditività di lungo periodo rispetto ad altre colture (es. seminativi).

Si evidenzia che la coricoltura viene rappresentata come soluzione per la riqualificazione di aree in cui i terreni sono inutilizzati, parzialmente utilizzati e spesso con colture poco redditizie, quali alcune tipologie di seminativi.

Anche per questo l'area in questione viene ricompresa tra quelle adatte alla coltivazione del nocciolo. Perché oggi l'area è caratterizzata da colture di basso pregio e valore.

Ed è tale perché la vicina area industriale di Jesce e la stazione Terna costituiscono un detrattore per questi terreni e scoraggiano gli investimenti agricoli.

**Si dimostra, dunque, come l'affermazione del MIC sia non corretta perché basata su una carente analisi ovvero conoscenza del contesto.**

*Pag.14-15 VALUTATO nello specifico che, in riferimento alla compatibilità delle opere di progetto rispetto alle previsioni e gli obiettivi del PPTR, si rilevano le seguenti criticità:*

*[...] l'introduzione di elementi artificiali estranei al contesto, tra i quali senza dubbio vanno ricompresi i moduli fotovoltaici [...] contribuiscono a dequalificare i paesaggi agrari [...]*

A tal proposito si rappresenta quanto segue:

- a. Associare l'agrivoltaico al classico fotovoltaico è errato, nei fatti, nella logica e nella giurisprudenza. Più volte, ormai, il TAR Puglia ha ribadito che l'agrivoltaico non si pone in un rapporto di *genus ad species* con il classico fotovoltaico.

In particolare, il TAR Lecce ha più volte sostenuto con forza la diversità tra i due tipi di impianti solari, ritenendo che all'agrivoltaico *non fossero applicabili tutte le limitazioni previste dalla legge per i classici fotovoltaici, in virtù della propria capacità di conciliare la tutela dell'agricoltura e la necessità di produrre energia green.*

Non solo, il Collegio si è spinto oltre, evidenziando la vetustà del Piano Paesaggistico soprattutto in tema di FER:

*"la Regione è tenuta a valutare istanze del tipo di quelle avanzate dall'odierna ricorrente, non potendo più reggere una valutazione incentrata unicamente sulla verifica di **compatibilità del progetto con strumenti di programmazione regionale emanati circa sette anni orsono (e segnatamente, nell'anno 2015); strumenti che, a cagione della loro vetustà (trattasi, addirittura, di uno strumento antecedente all'Accordo sul Clima redatto all'esito della Conferenza di Parigi del 2015, che ha dato l'abbrivio a tutta la legislazione sovranazionale e nazionale sviluppatasi da quel momento in poi), sconoscevano del tutto***

*persino il significato del termine “agrivoltaico” (TAR Puglia, Lecce, Sez. II, sentenza del 15 novembre 2022, n. 1799).*

**E d'altra parte, per logica, un agrivoltaico non può che svilupparsi in area agricola, e dunque, se, come afferma il MIC, il modulo fotovoltaico non può impiantarsi in area agricola, la conseguenza logica sarebbe che l'agrivoltaico non può essere sviluppato nell'intero territorio Lucano!**

- b. **Se, a detta del MIC, un impianto agrivoltaico non è assentibile a priori** in area agricola per via della presenza dei moduli fotovoltaici, è evidente che la richiesta documentale integrativa non volta ad approfondire gli aspetti progettuali, ma finalizzata unicamente alla dilazione dell'iter.

**Si desume, dunque, non solo che l'affermazione del MIC sia priva di fondamento, ma che da questa emerge la pretestuosità dell'intera richiesta documentale integrativa.**

6. *Pag. 15 “CONSIDERATO E VALUTATO, inoltre che, in riferimento agli impatti cumulativi.....[...]”*

*CONSIDERATO E VALUTATO che la concentrazione di impianti FER nell'area vasta interessata dall'intervento proposto rappresenta uno scenario ad alto rischio per l'impatto che il progetto proposto, unito alle altre numerose istanze, può generare sul contesto in termini di stravolgimento della connotazione paesaggistica”*

Giova nuovamente ricordare che, in riferimento agli impatti cumulativi il proponente, ha presentato un'analisi dettagliata a dimostrazione dell'insussistenza del problema. Ad ogni modo, si rappresenta che, quand'anche fossero mille i progetti presentati su 1 mq di terreno, ciò non è giustificazione per gli Enti Istruttori sottrarsi ad una valutazione nel merito del singolo progetto.

I progetti meritevoli vanno analizzati e nel caso approvati, gli altri respinti con fondate motivazioni. Si ricorda quanto riportato dallo stesso PPTR nella Relazione Generale:

*Il paesaggio non può essere museificato come un vaso etrusco o un reperto archeologico.*

*Essendo il territorio da intendersi come neoeosistema prodotto dall'uomo, ovvero un sistema vivente ad alta complessità, esso richiede cura e continua trasformazione per restare in vita in quanto territorio, in quanto ambiente dell'uomo, in quanto paesaggio culturale: altrimenti ritorna natura.*

**I processi di trasformazione del territorio vanno governati o si rischia di esserne travolti: si ritiene, dunque, l'affermazione del MIC non fondata.**

7. Pag. 15 *“CONSIDERATO E VALUTATO che, in riferimento agli aspetti architettonici, appare doveroso evidenziare, nelle immediate vicinanze dell'area individuata per la realizzazione del progetto, la presenza di numerosi immobili segnalati quali elementi caratterizzanti il territorio rurale storico architettonico che di seguito si elencano:[...];”*

Nuovamente, e con rammarico, consta rilevare che il MIC ha ignorato la documentazione presentata dal Proponente in cui con diverse metodologie di analisi (sezioni GIS, foto inserimenti,...) si è dimostrato che non vi è interferenza di alcun tipo con i beni elencati, né ci può essere documento per gli stessi.

Si elencano di seguito i documenti di riferimento:

A16.4.02.b\_SimulazioniImpattoVisivo; A16.4.02.c\_AnalisiIntervisibilità;

A16.4.02.g\_ImpattiCumulativi; A16.4.02.a\_RilievoFotografico;

**Si ritiene, dunque, l'affermazione del MIC basata su una carente conoscenza della documentazione presentata.**

8. Pag. 15-16 *“CONSIDERATO E VALUTATO che, in riferimento agli aspetti archeologici, si evidenzia l'importanza del comprensorio in esame [...] pertanto la realizzazione dell'impianto rappresenterebbe un rischio notevole [...]”*

Considerando che le opere in oggetto consistono in:

- a. Pratiche colturali del tutto simili a quelle già svolte nell'area. Anche l'infissione delle strutture di sostegno dei moduli non differiscono, per dimensioni e tipologia, con una normale gestione agricola del sito;
- b. realizzazione di infrastruttura a rete interrata sotto viabilità esistente, opera espressamente consentita, nell'area in questione, dallo stesso PPTR che di seguito si riporta:

*“sono invece ammissibili tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente ovvero in attraversamento trasversale utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso più breve possibile”* (art. 81 c2 lett. a7)

Considerando inoltre che:

- a. Diversamente da quanto sostenuto nel parere dal MIC, il PPTR, per la redazione del quale lo stesso MIC è stato coinvolto, non censisce, nella zona d'intervento, alcuna area di interesse archeologico di cui all'art. 75, per cui, preliminarmente

all'intervento è previsto l'obbligo di *esecuzione di saggi archeologici da sottoporre alla Sovrintendenza*;

- b. nonostante questo, a maggior tutela del territorio, il Proponente ha allegato al corpus documentale la Valutazione preventiva di Impatto Archeologico redatta da professionista esperto dell'area in questione;
- c. il Proponente ha sempre espresso piena disponibilità a effettuare i lavori di scavo sotto Sorveglianza archeologica su coordinamento della Sovrintendenza locale.

Tutto ciò premesso, si chiede di esplicitare come e in quale misura l'intervento in oggetto rappresenterebbe *un rischio notevole per il comprensorio*.

**Si ritiene, dunque, l'affermazione del MIC non fondata.**

9. Pag. 16 *"RILEVATO che l'intervento interessa direttamente il Tratturo Melfi-Castellaneta, [...]i tratturi sono soggetti a vincolo archeologico [...]"*

10.

Il PPTR non censisce nella zona d'intervento, alcuna area di interesse archeologico di cui all'art. 75, per cui, preliminarmente all'intervento è previsto l'obbligo di *esecuzione di saggi archeologici da sottoporre alla Sovrintendenza*.

Relativamente, inoltre, all'intera questione della tutela archeologica del tratturo ribadiamo che più volte, in precedenza, le Soprintendenze locali si sono espresse sull'intervento in oggetto non esprimendo rilievi tali da pregiudicare l'intero intervento.

Adirittura, in merito alla tutela archeologica per quanto riguarda l'attraversamento in sotterraneo del cavidotto, da effettuarsi tramite TOC, il medesimo tratto otteneva parere favorevole dal MIC nel 2021 in due distinti procedimenti. In particolare, la nota prot. 8734 del 05/10/2020 della Soprintendenza Abap Basilicata così riportava: *"Per quanto attiene la tutela archeologica, non si rilevano pertanto motivi ostativi all'intervento"*.

**Si ritiene, dunque, l'affermazione del MIC non fondata e in contrasto con precedenti pareri espressi.**

In conclusione, con rammarico, si deve sottolineare l'atteggiamento aprioristicamente oppositivo rispetto al progetto scientifico *Arbor*.

Il MIC si è limitato a riprendere una sequela di pareri e concetti, espressi in passato, per altra tipologia di interventi, differenti dal presente per filosofia progettuale, impianto tecnico e impatto ambientale.

Nessun tentativo è stato fatto per giungere a un compromesso che potesse, nell'ottica ministeriale migliorare il progetto, e contemperare le esigenze di tutte le parti.

Nessun elemento positivo sembra essere stato riscontrato nel progetto Arbor, che pure è basato su una collaborazione con l'Università di Bari che ha portato alla produzione di un brevetto.

Non è ritenuto positivo l'utilizzo di metodi colturali innovativi basati su ridotto utilizzo di acqua e fitofarmaci, non è ritenuto meritevole l'utilizzo dei sistemi Quantum e Desert per il contenimento delle quantità d'acqua utilizzate e per il riuso delle acque reflue a scopo fertirriguo.

Non si ritiene positiva la sostituzione di colture di basso valore produttivo e ambientale con altre di maggior valore agronomico, che ridarebbero valore a un territorio gravemente compromesso dalla fitta presenza di infrastrutture di rete e industriali.

Il tutto coniugato alla produzione di energia pulita, esigenza improcrastinabile in un periodo in cui si rileva l'aumento dell'energia ricavata dal carbone, questo si gravemente impattante sull'ambiente.

Produzione che, oltre a non avere un impatto visivo sul territorio, si è dimostrato essere un efficace metodo di contrasto al fenomeno di desertificazione del suolo. Tematica particolarmente urgente in questo periodo e in quest'area del sud Italia.

**Ci si chiede, in definitiva, se ci sia un reale progetto di riqualificazione che il Ministero prevede per questa porzione di territorio, aldilà della cristallizzazione dello status quo.**

Cassano delle Murge, 24/03/2023

Marco Frascà  
(Rappresentante Legale)

*(documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)*